

<p>Modifiche al regime dei PIR</p>	<p>Per gli investimenti in PIR costituiti a partire dall'1.1.2019 viene previsto che in ciascun anno di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme e i valori devono essere investiti per almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi e stipulati con imprese residenti nello Stato italiano o in Stati dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE) con stabile organizzazione nel territorio medesimo.</p> <p>La predetta quota del 70% deve essere investita:</p> <ul style="list-style-type: none"> per almeno il 5% del valore complessivo in strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali di negoziazione; per almeno il 30% del valore complessivo in strumenti finanziari in imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati; e per almeno il 5% in quote o azioni di fondi di <i>venture capital</i> residenti in Italia oppure nella UE o nello SEE. <p>Inoltre, gli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sui sistemi multilaterali devono essere emessi da PMI, come definite dalla raccomandazione 6.5.2003 n. 361 della Commissione Europea.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Le modalità attuative delle disposizioni relative ai nuovi investimenti agevolati da parte dei PIR, introdotte dalla legge di bilancio 2019, saranno stabilite con un apposito decreto interministeriale.</p>
<p>Investimenti agevolati da parte degli enti di previdenza obbligatoria e complementare</p>	<p>La legge di bilancio 2019 prevede un innalzamento dal 5% al 10% dell'attivo patrimoniale degli investimenti effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria (di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96, es. Casse professionali) e dalle forme di previdenza complementare (di cui al DLgs. 252/2005, c.d. fondi pensione) che può beneficiare dell'agevolazione in argomento.</p> <p>Investimenti in fondi di <i>venture capital</i></p> <p>La legge di bilancio 2019 estende l'esenzione anche agli investimenti in quote o azioni di fondi di <i>venture capital</i> residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea (UE) o dello Spazio economico europeo (SEE).</p> <p>Ai fini dell'agevolazione in argomento, sono definiti "fondi di <i>venture capital</i>" gli OICR che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti a favore di piccole e medie imprese (PMI), come definite dalla raccomandazione 6.5.2003 n. 361 della Commissione Europea, residenti in Italia o nella UE o nello SEE con stabile organizzazione nel territorio italiano.</p> <p>Inoltre, occorre che le PMI in cui investono i fondi di <i>venture capital</i> soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> non hanno operato in alcun mercato; operano in un mercato qualsiasi da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale; necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50% del loro fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni.

STUDIO BELCASTRO

	<p>Disposizioni attuative</p> <p>Le modalità attuative delle disposizioni relative ai nuovi investimenti agevolati da parte degli enti di previdenza obbligatoria o complementare, introdotte dalla legge di bilancio 2019, saranno stabilite con un apposito decreto interministeriale.</p>
<p>Agevolazioni per energia elettrica prodotta da biogas</p>	<p>Fino alla data di pubblicazione del decreto di incentivazione, attuativo dell'art. 24 co. 5 del DLgs. 28/2011, riferito all'anno 2019 e successive annualità, continuano ad accedere agli incentivi secondo le procedure, le modalità e le tariffe di cui al DM 23.6.2016 gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW:</p> <ul style="list-style-type: none"> facenti parte del ciclo produttivo di un'impresa agricola, di allevamento; realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile; la cui alimentazione deriva da almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto. <p>L'accesso agli incentivi è condizionato all'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.</p>
<p>Imposta di registro - Retroattività della nuova formulazione dell'art. 20 del DPR 131/86</p> <p style="text-align: center;"><i>segue</i></p>	<p>Viene esclusa la possibilità di riqualificare ai fini dell'imposta di registro, applicando il previgente art. 20 del DPR 131/86, anche gli atti stipulati prima dell'1.1.2018, sulla base di elementi ultratestuali o sulla base di atti collegati. Ad esempio, non sarà più possibile riqualificare in atto di cessione di azienda il conferimento di azienda seguito dalla cessione di quote della conferitaria, anche ove gli atti siano anteriori all'1.1.2018.</p> <p>Riqualificazione e abuso del diritto</p> <p>Tale riqualificazione può essere operata facendo applicazione della disciplina dell'abuso del diritto, di cui all'art. 10-bis della L. 212/2000, ma non più a norma dell'art. 20 del DPR 131/86, atteso che quest'ultimo configura norma sull'interpretazione degli atti e che è stata riformulata dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) esplicitando che l'interpretazione degli atti, ai fini dell'imposta di registro, deve essere operata <i>“sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”</i>.</p> <p>La giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sentenze 13.11.2018 n. 29084 e 26.1.2018 n. 2007) aveva ritenuto che la nuova formulazione dell'art. 20 del DPR 131/86, introdotta dalla legge di bilancio 2018, non potesse essere retroattiva, configurando norma innovativa. Con la legge di bilancio 2019 il legislatore sancisce espressamente la natura di norma di interpretazione autentica della nuova formulazione dell'art. 20 del DPR 131/86, sancendo, quindi, la possibilità di applicarlo retroattivamente agli atti anteriori all'1.1.2018.</p>
<p>Imposta sulle assicurazioni - Aumento misura acconto</p>	<p>La legge di bilancio 2019 ha elevato ulteriormente (era già stata elevata dalla legge di bilancio 2018) la misura dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, da versare il 16 novembre di ogni anno, portandolo rispettivamente:</p>

STUDIO BELCASTRO

	<p>all'85% per l'anno 2019; al 90% per l'anno 2020; al 100% dall'anno 2021.</p>
<p>Novità in materia di imposta di bollo</p>	<p>La legge di bilancio 2019 interviene in materia di imposta di bollo con due diverse disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> viene estesa l'esenzione da imposta di bollo per gli atti di associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro; viene modificata (dal 2021) la misura dell'acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale dagli intermediari. <p><i>Esenzione da imposta di bollo fin dall'origine</i></p> <p>Dall'1.1.2019, l'art. 27-bis della Tabella, Allegato B, al DPR 642/72 dispone l'esenzione fin dall'origine dall'imposta di bollo per atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva e dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI.</p> <p>Come ricordato dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 1.8.2018 n. 18 (§ 8), l'art. 27-bis della Tabella, allegato B, al DPR 642/72, trova applicazione anche a seguito della riforma del Terzo settore, con riferimento a federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal CONI, mentre, con riferimento agli enti del Terzo settore, è stata "sostituita" dalla più ampia previsione di cui all'art. 82 co. 5 del DLgs. 117/2017.</p> <p><i>Misura dell'acconto</i></p> <p>Viene modificata la misura dell'acconto dell'imposta di bollo che gli intermediari finanziari abilitati al pagamento in modo virtuale (ai sensi dell'art. 15-bis del DPR 642/72) sono tenuti a versare entro il 16 aprile di ogni anno. A seguito della modifica, l'acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale è dovuto nella misura seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 95% per il 2019 e il 2020 (per tali anni la misura resta invariata); 100% dal 2021.
<p>Apparecchi per il gioco lecito - Prelievo erariale unico (PREU) - Ulteriore incremento</p>	<p>In relazione agli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS (c.d. AWP, <i>Amusement With Prizes o new slot</i>), la misura del PREU viene ulteriormente incrementata dell'1,35% e diventa quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> al 20,60% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2019; al 20,95% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.5.2019; al 21,03% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2020; al 21,10% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2021; al 20,95% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere

STUDIO BELCASTRO

	<p>dall'1.1.2023.</p> <p>In relazione agli apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS (c.d. VLT, <i>Video Lottery Terminal</i>), la misura del PREU viene ulteriormente incrementata dell'1,25% e diventa quindi pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> al 7,50% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2019; al 7,90% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.5.2019; al 7,93% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2020; all'8% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2021; al 7,85% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dall'1.1.2023.
<p style="text-align: center;">Imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse - Aumento</p>	<p>L'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse, di cui al DLgs. 23.12.98 n. 504, viene stabilita, a decorrere dall'1.1.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nella misura del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica, e nella misura del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, nella misura del 22% della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
<p style="text-align: center;">Riforma dei concorsi pronostici sportivi - Abolizione dell'imposta unica</p>	<p>Viene prevista la riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al DLgs. 14.4.48 n. 496, da attuare mediante un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.</p> <p><i>Disciplina transitoria</i></p> <p>In via transitoria, a partire dall'1.7.2019 e sino all'entrata in vigore del provvedimento attuativo della riforma, la ripartizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è stabilita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> percentuale destinata al montepremi: 75%; percentuale destinata al compenso del concessionario: 5%; percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8%; percentuale destinata alla società "Sport e salute Spa" (ente strumentale del CONI): 12%. <p><i>Abolizione dell'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi</i></p> <p>Viene inoltre disposta la soppressione, a decorrere dall'1.7.2019: dell'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al DM</p>

STUDIO BELCASTRO

	<p>19.6.2003 n. 179 e sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al DM 2.8.99 n. 278;</p> <p>del diritto fisso di cui all'art. 27 co. 1-2 della L. 30.12.91 n. 412, relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi.</p>
<p>Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Rateizzazione dei rimborsi</p>	<p>In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun Comune ai sensi dell'art. 52 del DLgs. 446/97, i rimborsi delle somme acquisite dai Comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro 5 anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.</p> <p>La maggiorazione era prevista dall'art. 11 co. 10 della L. 27.12.97 n. 449 che è stato successivamente abrogato dall'art. 23 co. 7 del DL 83/2012. Alcuni Comuni, tuttavia, hanno continuato ad applicarla anche dopo l'abrogazione della norma.</p>
<p>Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni - Aumenti fino al 50%</p>	<p>Dall'1.1.2019, possono essere aumentate fino al 50% le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato.</p> <p>Le frazioni di quest'ultimo, inoltre, si arrotondano a mezzo metro quadrato.</p>
<p>Misura del canone RAI</p>	<p>La misura del canone RAI per uso privato è fissata, a regime, in 90,00 euro annui (medesimo importo già fissato per gli anni 2017 e 2018).</p>
<p>Sterilizzazione aumento accise carburanti per il 2019</p>	<p>Viene eliminato l'aumento, previsto dall'art. 19 co. 3 del DL 24.6.2014 n. 91 a decorrere dall'1.1.2019, delle aliquote di accisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulla benzina e sulla benzina con piombo; sul gasolio utilizzato come carburante. <p>L'aumento era stato disposto a copertura degli oneri derivanti dall'introduzione dell'ACE (aiuto alla crescita economica).</p>
<p>Rimodulazione dell'incremento delle accise sui carburanti</p>	<p>Viene incrementato a 400 milioni di euro per l'anno 2020 e per ciascuno degli anni successivi l'obiettivo di gettito da raggiungere al fine di evitare l'aumento delle aliquote delle accise sui carburanti previsto dalla "clausola di salvaguardia" (art. 1 co. 718 lett. c) della L. 190/2014).</p>
<p>Accise in materia di autotrasporto</p>	<p>Deve intendersi implicitamente abrogato l'art. 1 co. 234 secondo periodo della L. 190/2014, il quale aveva stabilito che si applicasse a decorrere dall'1.1.2019 la prevista riduzione del 15% del credito d'imposta relativo all'aumento delle accise per il gasolio utilizzato come carburante per autotrasporto (art. 2 del DPCM 20.2.2014). La predetta riduzione non troverà dunque applicazione.</p>
<p>Accise sulla birra</p>	<p>Viene modificata l'aliquota di accisa sulla birra e si introduce una riduzione dell'imposizione per i birrifici artigianali di minori dimensioni.</p> <p><i>Aliquota di accisa sulla birra</i></p> <p>A decorrere dall'1.1.2019, l'aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in misura pari a 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.</p>

STUDIO BELCASTRO

<p>ra e birrifici artigianali di minori dimensioni</p>	<p><i>Birrifici artigianali di minori dimensioni</i></p> <p>Viene stabilito che, di regola, nei birrifici artigianali aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri: il prodotto finito è accertato a conclusione delle operazioni di condizionamento; alla birra realizzata si applica l'aliquota di accisa prevista, ridotta del 40%.</p> <p>Le modalità attuative di tali disposizioni saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p>Accise sui tabacchi lavorati</p>	<p>Con riguardo ai tabacchi lavorati, sono previste, fra l'altro: alcune modifiche alle aliquote di base e al calcolo dell'accisa applicabile ai predetti prodotti; la fissazione delle aliquote relative a sigaretti e sigarette, rispettivamente, in misura pari al 23,5% e al 59,5%.</p>
<p>ZFU nel Centro Italia - Estensione delle agevolazioni</p>	<p>Le agevolazioni previste dal co. 2 dell'art. 46 del DL 50/2017 (esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali) per la zona franca urbana (ZFU) del Centro Italia colpito dal terremoto, spettano anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31.12.2019.</p> <p>Dette esenzioni sono concesse per il periodo d'imposta in corso al 24.6.2017 e per i 3 anni successivi (anni 2017 - 2020, per i soggetti "solari").</p> <p>Le agevolazioni non spettano alle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 che al 24.8.2016 non avevano la sede legale od operativa nei Comuni ricompresi nella ZFU.</p>
<p>Proroga delle agevolazioni nella ZFU di Genova</p>	<p>Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 del DL 109/2018 per le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca urbana (ZFU) istituita nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo del "Ponte Morandi" (esenzione dalle imposte sui redditi, esenzione dall'IRAP, esenzione dall'IMU ed esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali): sono concesse per il periodo d'imposta in corso al 20.11.2018 e per quello successivo (anni 2018 e 2019, per i soggetti "solari"); spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31.12.2019, limitatamente al primo anno di attività.</p>
<p>Sisma del 20 e 29.5.2012 - Fabbricati nei Comuni emiliani, lombardi e veneti - Proroga dell'esenzione</p>	<p>Per i fabbricati ubicati in alcuni Comuni delle Regioni Emilia, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 20 e 29.5.2012, l'esenzione IMU prevista dall'art. 8 co. 3 del DL 74/2012 è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31.12.2019.</p> <p>Sono interessati i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposan-</p>

STUDIO BELCASTRO

IMU	to, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbri- co, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Miran- dola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reg- giolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possi- donio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno e Vigarano Mainarda.
Card cultura per i diciottenni	Viene prorogata anche per il 2019 la <i>Card</i> cultura elettronica, destinata ai soggetti: residenti nel territorio nazionale e in possesso, ove necessario, di un va- lido permesso di soggiorno; che compiono 18 anni nel 2019. L'uso del <i>bonus</i> cultura è previsto per: l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali, cinematografiche e spettacoli dal vivo; l'acquisto di libri, musica registrata, titoli di accesso ai musei, a mostre e ad eventi culturali, a monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali; sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

ALLEGATI

Scadenzario tributario di Gennaio 2019

